COMUNE DI CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°0 6 DEL 04/04/2024

OGGETTO: Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2023 (art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 18,05 in Carolei e nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge.

Alla prima convocazione in Seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1	IANNUCCI FRANCESCO	PRESENTE
2	FILICE PAOLO	PRESENTE
3	BILOTTA PAOLA	ASSENTE
4	PERRI MARILU'	PRESENTE
5	PRESTA ROSSELLA	PRESENTE
6	SERRA SANTO	PRESENTE
7	TARSITANO MARCO	PRESENTE
8	VALENTINI SALVATORE	PRESENTE
9	VELTRI FRANCESCA	PRESENTE
10	ROTONDARO FRANCESCO	PRESENTE
11	DE LUCA FRANCESCO	PRESENTE
12	POLICICCHIO ALESSANDRO	PRESENTE
13	TUCCI STEVE	PRESENTE

Totale presenti n° 12 – Totale assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Ceccherini, incaricato della redazione del verbale della seduta.

La seduta è pubblica.

Presiede l'Avv. MARCO TARSITANO, nella sua qualità di .Presidente del Consiglio. Partecipa alla seduta il dott. Maurizio Ceccherini., Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del Settore Tecnico, del Responsabile del Settore Amministrativo e del Responsabile del Settore Economico finanziario, tributi e personale, sono stati è stato espressi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "*gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel*";
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: "*6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (…)".

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;

– la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
– possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2024;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto, inoltre, l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. 31 dicembre 2023, n. 303) che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione NEGATIVO, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenutolo conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Con il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti n.12
Consiglieri Votanti n. 12
Consiglieri Astenuti n. ==
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 04 (Rotondaro-Tucci-Policicchio-De Luca)

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il **programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2024/2026**, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:
   – potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò deputati;

- sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
- l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, evidenziando che la violazione da parte dei responsabili dei suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

3) di stabilire che il presente programma si intende prorogato sino all'approvazione del nuovo, in occasione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024;

4) di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti;

CON SUCCESSIVA votazione il Consiglio Comunale, che riporta separata votazione:
Consiglieri presenti n.12
Consiglieri Votanti n. 12
Consiglieri Astenuti n. ==
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 04 (Rotondaro-Tucci-Policicchio-De Luca)

D E L I B E R A

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente	**Il Segretario Comunale**
F.to: Avv. Marco Tarsitano	F.to: Dott. Maurizio Ceccherini

COMUNE DI CAROLEI
(Prov. di Cosenza)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 DEL 04/04/2024

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - ART. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267

OGGETTO: Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2023 (art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244

PER LA REGOLARITA' TECNICA — **SETTORE AMMINISTRATIVO**

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: M.C. Rotondaro

PER LA REGOLARITA' TECNICA — **SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI E PERSONALE**

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: M.C. Rotondaro

PER LA REGOLARITA' TECNICA — **SETTORE TECNICO**

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: Dott. Francesco Iannucci

COMUNE DI CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

P U B B L I C A Z I O N E

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 12/04/2024

Il Responsabile

F.to: M.C. Rotondaro

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 12/04/2024

Il Responsabile

F.to: M.C. Rotondaro

È copia conforme all'originale.

Data .....

Il Responsabile

.....